

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MESSINA**SEZ. LAVORO****RICORSO IN APPELLO**

Nell'interesse della Prof.ssa **MARIANGELA CURCURUTO**, nata a Torino il 13/03/1979 (Cod. Fisc. CRC MNG 79C53 L219Q), residente in Barcellona P.G. alla Via Stretto I Battifoglia 23/5, rappresentata e difesa, come da procura in foglio separato, sottoscritta per autentica con firma digitale, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente pure il presente atto - indi da considerarsi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18, comma 5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013 - dall'Avv. Alberto Barbera (Cod. Fisc. BRB LRT 70R28 A859Q), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al recapito **fax: 0909794488** e sulla **pec: alberto.barbera@cert.ordineavvocatibarcellona.it**, con lo stesso elettivamente domiciliata in Messina via S. Agostino n.4 presso l'Avv. Salvatore Fiore,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro-tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

E

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del dirigente generale pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

E

Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria in persona del dirigente generale pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria

E nei confronti di



Allegra Alessia nata l'11/07/1968

AVVERSO

la **sentenza n.1301/2018 del 26-09-2018** emessa dal **Tribunale di Patti Sez. Lavoro** nel giudizio iscritto al **n.3008/2017 RG** e mai notificata.

Svolgimento del processo

A. Con ricorso depositato il 09-08-2017 (iscritto al n.3008/2017 R.G.), il cui contenuto deve intendersi di seguito fedelmente riportato e trascritto per fare parte integrante del presente atto, la sig.ra Curcuruto adiva il Tribunale di Patti Sez. Lavoro esponendo:

- di essere una docente proveniente dalle graduatorie ad esaurimento che per effetto della legge 107/2015 era stata assunta dal MIUR (in fase C) con contratto a tempo indeterminato dal 28-11-2015 stipulato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Messina, per la seguente CLASSE DI CONCORSO / TIPOLOGIA DI POSTO: classe A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- di aver partecipato, per l'anno scolastico 2017/2018, alle operazioni di mobilità chiedendo il trasferimento interprovinciale dalla scuola di incarico (Istituto Zanotti Bianco di Marina di Gioiosa - Ambito di titolarità CALABRIA ambito 0010);
- di aver presentato, al fine, apposita domanda con allegata certificazione medica attestante le proprie particolari condizioni di salute. La richiamata domanda indicava le preferenze già elencate in ricorso e specificava - nella parte relativa alle eventuali precedenzae - che il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo (punto n.27 della domanda). Tra i documenti allegati alla domanda veniva quindi trasmessa la dichiarazione personale per precedenza per cure continuative con allegati certificati ASL;
- di aver inutilmente esperito, a fronte della volontà manifestata dal Ministero di non voler riconoscerle la precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo, i rimedi gerarchici e di avere accertato (giusto elenco dei trasferimenti disposti per la Provincia di Messina per la SCUOLA SECONDARIA



di Il GRADO per l'anno scolastico 2017 - 2018) come il Ministero avesse disposto il trasferimento interprovinciale di due docenti (tali Allegra Alessia e Arena Maria, con punteggio rispettivamente di 69 e 90) su scuola (IIS BORGHESE FARANDA di PATTI la prima) e su Ambito (SICILIA AMBITO 0016 la seconda) che la ricorrente aveva individuato al numero d'ordine 5 e 7 della propria domanda di trasferimento ed ove la stessa avrebbe avuto diritto di precedenza rispetto ai docenti trasferiti;

Sulla scorta di siffatte premesse di fatto la sig.ra Curcuruto evidenziava i motivi di diritto (Errore nei presupposti di fatto. Mancato riconoscimento del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità per l'assegnazione della sede di titolarità. Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Violazione art. 13 del CCNL integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018. Violazione artt. 2, 3, 4, 32 e 97 della Costituzione. Violazione Legge n. 104/92. Violazione art. 462 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) che avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad accogliere le proprie ragioni, chiedendo quindi l'accoglimento delle conclusioni che di seguito fedelmente si riportano:

D) - In via preliminare, ordinare al MIUR di comunicare l'indirizzo della Sig.ra Alessia ALLEGRA, nata l'11/07/1968, in quanto da considerare come possibile contro interessata stante il suo risultare, nella graduatoria di cui al bollettino dell'USP di Messina del 20.7.2017, sprovvista di diritto di precedenza, mancando in detto bollettino l'indicazione di residenza della anzidetta potenziale contro interessata ed al fine di consentire la notifica del presente ricorso, laddove a ciò non si riuscisse facendo riferimento alla sede lavorativa ovvero.

I bis) - Sempre in via preliminare, in subordine e/o nel caso si rendesse necessario integrare il contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati, autorizzare sin d'ora, laddove non si riuscisse a notificare nelle forme ordinarie, la notifica a costoro *ex art.151 c.p.c.*, (derogando dalle formalità previste dall'*art.150 c.p.c.*), mediante pubblicazione di ricorso, procura alle liti e decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico



Provinciale di Messina.

II) - Nel merito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione di qualsiasi disposizione regolamentare che dovesse prevedere modalità di trasmissione e/o attestazione della documentazione idonea a comprovare il diritto di precedenza di cui all'Art.13 co. 1 sub III - 2) del CCNI 11.4.2017 in maniera difforme e/o comunque contraria a quanto prescritto dalla L. n.445/2000, ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra Curcuruto al trasferimento su scuola (presso l'IIS BORGHESE - FARANDA di PATTI) o in subordine su Ambito così come richiesto con la domanda di trasferimento e/o, comunque nell'ordine indicato nella domanda di mobilità in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del diritto di precedenza spettante "*ex lege*".

III) - In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente ed in particolare del suo diritto soggettivo per come al presente ricorso individuato, ordinando all'USP di Messina e/o all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o al MIUR, per quanto di competenza, di provvedere all'assegnazione della sede definitiva spettante di diritto.

IV) - Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. in misura di Legge.

B. In data 31-01-2018 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia depositava nota con cui individuava il sig. Eugenio Manfrè quale funzionario incaricato di curare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione e contestava, sulla scorta della relazione dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, la domanda della Prof.^{ssa} Curcuruto.

C. All'udienza del 31-01-2018 il GUL, su richiesta della ricorrente, autorizzava la notifica al controinteressato ex art.151 c.p.c., notifica che veniva tempestivamente effettuata con successivo con deposito della relativa attestazione;

D. All'esito dell'udienza del 26-09-2018 con sentenza **n.1301/2018** depositata in pari data il Giudice rigettava il ricorso, pure condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella misura di euro €3.513,00, oltre al rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed i.v.a., ritenendolo infondato sulla scorta del-



la seguente testuale motivazione:

“L’art. 4 dell’O.M. n. 221/2017 rubricato “documentazione delle domande” in merito alle certificazioni mediche da allegare alle domande di mobilità al fine del riconoscimento di un diritto di precedenza, al comma 3, lettera e) punto 3 precisa, che “per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.”.

Nella specie, la documentazione probatoria versata in atti non appare idonea rispetto al tenore letterale della normativa citata.

In particolare, con certificato medico del 23 marzo 2018 la dottoressa Laura Rosa Pisani si limita a prescrivere alla ricorrente una cura farmacologica; con certificato medico del 17 aprile 2018, redatto dalla dottoressa Maria Puglisi, viene indicata la diagnosi della paziente e attestata la circostanza che quest’ultima è in cura presso l’UOC di Neurologia dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto ed infine, con certificato medico rilasciato il 21 aprile 2018 dalla dottoressa Laura Rosa Pisani, viene dato atto della cura farmacologica cui è sottoposta la paziente e della necessità di “controlli clinici e strumentali frequenti a carattere continuativo”.

Appare, pertanto, evidente che nella certificazione medica prodotta da Curcuruto Mariangela, allegata nella domanda di mobilità, non si rileva né la connotazione di grave patologia né la necessità di sottoporsi a cure all’interno di strutture ospedaliere, atteso che la terapia prescritta consiste nella mera assunzione di farmaci.

La norma citata indica, infatti, esplicitamente, quale requisito al fine dell’attribuzione del diritto di precedenza nella procedura di mobilità, la necessità di sottoporsi a cure continuative in ospedale; rimane quindi fuori dal diritto alla precedenza il riferimento ai meri controlli clinici.

Peraltro, anche a voler ritenere sussistente nel caso di specie la necessità per la



docente di sottoporsi a terapie ospedaliere (comunque non documentata), dalla documentazione allegata non si evince, in ogni caso, la necessità di cure da effettuarsi necessariamente presso una specifica struttura, tanto da obbligare la paziente a risiedere nella stessa sede in cui è ubicato il presidio medico dove dovrebbero essere eseguite le cure.

Per poter beneficiare del diritto di precedenza è necessario, infatti, che il dipendente produca, all'atto della domanda di mobilità, documentazione dalla quale risulti la concorrenza non solo della continuità ed assiduità delle cure, ma anche l'espressa certificazione che tali cure devono essere eseguite con assiduità e continuità in un determinato istituto specializzato, cure che, altrimenti, non potrebbero essere effettuate a causa della lontananza dalla sede di servizio. Nella specie, non risultano allegati e provati né i motivi che impongono la necessità per la docente di sottoporsi a cure continuative; né la eventuale necessità di eseguire tali cure in un determinato istituto specializzato.

Risulta, infatti, solo che la ricorrente necessita di frequenti controlli clinici e che la terapia per la patologia di cui è affetta consiste nell'assunzione di farmaci, ma non che la stessa debba essere effettuata presso la struttura ospedaliera di Barcellona P.G..

Non risulta, in altri termini, attestato che l'effettuazione della terapia debba avvenire intra moenia ospedaliera ed in particolare presso il presidio ospedaliero di Barcellona P.G., quale centro specializzato, così da potere riconoscere il beneficio invocato.

Appare d'intuitiva evidenza, pertanto, che la suddetta documentazione risulta carente dei requisiti di legge richiesti dalla normativa di settore.

Per i motivi esposti la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/14 come in dispositivo, secondo parametri minimi, tenuto conto della assenza di attività istruttoria e del valore indeterminabile della causa, complessità bassa. P.Q.M. Il Giudice del Lavoro, sulla domanda proposta da Curcuruto Mariangela nei confronti



del MIUR, in persona del ministro pro tempore, così provvede: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero convenuto, delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 3.513,00, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre iva e cpa come per legge.

E. La sentenza emessa dal Tribunale di Patti, oggetto del presente gravame, nella parte in cui rigetta il ricorso sulla scorta della valutazione della documentazione prodotta, ritenendo che *“la documentazione probatoria versata in atti non appare idonea rispetto al tenore letterale della normativa citata (art.4 dell'O.M. n.221/2017) e che “nella certificazione medica prodotta ... non si rileva né la connotazione di grave patologia né la necessità di sottoporsi a cure all'interno di strutture ospedaliere, atteso che la terapia prescritta consiste nella mera assunzione di farmaci” e che “non si evince, in ogni caso, la necessità di cure da effettuarsi necessariamente presso una specifica struttura, tanto da obbligare la paziente a risiedere nella stessa sede in cui è ubicato il presidio medico dove dovrebbero essere eseguite le cure” e quindi che “Nella specie, non risultano allegati e provati né i motivi che impongono la necessità per la docente di sottoporsi a cure continuative; né la eventuale necessità di eseguire tali cure in un determinato istituto specializzato. Risulta, infatti, solo che la ricorrente necessita di frequenti controlli clinici e che la terapia per la patologia di cui è affetta consiste nell'assunzione di farmaci, ma non che la stessa debba essere effettuata presso la struttura ospedaliera di Barcellona P.G.”* nonchè nella parte in cui condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura illegittimamente determinata in *“euro 3.513,00, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre iva e cpa come per legge”* è palesemente erronea e si impugna con il presente atto essendo il Giudice a quo incorso in errore e/o avendo comunque travisato i presupposti di fatto e di diritto su cui la domanda si fondava.

Ha infatti errato il Tribunale nel ritenere che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare la sussistenza del diritto di precedenza ai sensi dell'art.4 dell'O.M. n. 221/2017 (per cui “per le persone bisognose di cure continuative per



grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.") e nel determinare nella somma di euro 3.513,00 oltre spese generali, iva e cpa le spese liquidate a carico della soccombente per cui, in relazione a siffatte statuizioni, la gravata sentenza del tutto erronea ed illegittima dovrà essere annullata e/o riformata per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE ARTT.115 E 116 C.P.C. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. Violazione art.13 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto l'11-04-2017.

Il Tribunale, come sopra anticipato, ha errato nel ritenere che la documentazione prodotta dalla sig.ra Curcuruto non fosse idonea a dimostrare la sussistenza del diritto di precedenza ai sensi dell'art.4 dell'O.M. n. 221/2017.

L'art.13 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto l'11-04-2017, prevede il riconoscimento, nelle operazioni di mobilità territoriale, delle seguenti precedenzae raggruppate sistematicamente per categoria in favore del personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art.3 della Legge 28 marzo 1991 n.120);

2) personale emodializzato (art.61 della Legge 270/82).

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ.



III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art.21, della legge n.104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n.297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art.33 della legge n.104/92, richiamato dall'art.601, del D.L.vo n.297/94;

Il personale, di cui ai punti 1) e 3) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti. Qualora intenda usufruire di tale precedenza anche per altre province deve indicare prima delle preferenze relative ad altre province la preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il predetto comune. In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinior.

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTEN-



ZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998.

La suddetta disposizione contrattuale dà applicazione alla normativa dettata dalla L. n.104/92, a sua volta espressione dei principi fondamentali sanciti dagli artt.2 e 3 della Costituzione, mirando a tutelare in via generale ed eccezionale le persone - disabili e non - che a causa delle patologie che le affliggono necessitano di particolare ausilio tale da consentire loro l'esercizio dell'attività lavorativa.

Nel caso di specie il CCNL riconosce, al sussistere di gravi patologie che necessitano di particolari cure a carattere continuativo, il diritto di precedenza - a prescindere dal punteggio posseduto - nel trasferimento interprovinciale richiesto dalla ricorrente.

La ricorrente rientra a pieno titolo, suo malgrado, tra il *personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo* e - **contrariamente a quanto apoditticamente ed immotivatamente ritenuto dal giudice di prime cure - ha dimostrato e documentato il possesso di entrambi i requisiti richiesti da siffatta disposizione.**

La sig.ra Curcuruto ha, infatti prodotto in giudizio la certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Provinciale Messina - Presidio Ospedaliero "Cutroni Zodda" Neurologia di Barcellona P.G - attestante **la sussistenza di grave patologia** e la **necessità di cure a carattere continuativo** attesa la patologia da cui risulta afflitta.



La gravità della patologia - la cui “definizione” è espressa in termini medici comprensibili anche a chi non esperto nel campo medico (*id est epilessia*) nel certificato esibito all’udienza del 09-05-2018 e di cui il GUL ha disposto l’acquisizione - **è normativamente riconosciuta dall’art.5, comma 1, lettera a), D.Lgs. del Ministero della Sa. del 29 aprile 1998 n.124, il quale annovera siffatta patologia nell’elenco delle malattie considerate croniche ed invalidanti, come grave patologia.**

Del tutto erronea, pertanto, si palesa l’affermazione del GUL secondo cui *“nella certificazione medica prodotta da Curcuruto Mariangela, allegata nella domanda di mobilità, non si rileva né la connotazione di grave patologia ...”*. È infatti la legge stessa, come detto e come evidenziato con le note autorizzate depositate nel giudizio *a quo*, a riconoscere alla patologia da cui risulta affetta la ricorrente il connotato della gravità.

Del pari erronea è l’affermazione del GUL per cui dalla documentazione prodotta *... non si rileva la necessità di sottoporsi a cure all’interno di strutture ospedaliere atteso che la terapia prescritta consiste nella mera assunzione di farmaci*. Giova al riguardo immediatamente e decisamente evidenziare che la normativa di riferimento (*id est* CCNL) richiede, ai fini del riconoscimento della precedenza, la necessità di **“particolari cure a carattere continuativo”** e ciò risulta chiaramente documentato dalla ricorrente (cfr. certificato All. 4 fascicolo primo grado ove testualmente leggesi: **“la paziente necessita controlli clinici e strumentali frequenti a carattere continuativo)”**.

Il GUL, piuttosto che attenersi a quanto specificato nella documentazione prodotta, ha ritenuto, del tutto apoditticamente, *che la terapia prescritta consiste nella mera assunzione di farmaci*. Così non è: la necessità di controlli clinici e strumentali non può essere - ontologicamente - ricondotta alla mera assunzione di farmaci. È noto, infatti, che nella terminologia “*cure*” (utilizzata dal CCNL) rientra sicuramente anche l’analisi clinica e strumentale.

Sul punto notisi come l’enciclopedia “Treccani” definisce la parola “cura” per co-



me segue: “*complesso dei mezzi terapeutici e delle prescrizioni mediche che hanno il fine di guarire una malattia (sinon. di terapia, ma con significato e uso più ampio)*”, per cui è evidente che nel termine cure rientrano le analisi cliniche e strumentali. Il tutto senza tralasciare il fatto che nel certificato prodotto all'udienza 09-05-2018 il termine “cura” è espressamente utilizzato dal dott. Puglisi, il quale peraltro specifica pure che ***la paziente è in cura presso l'UOC di Neurologia dell'Ospedale di Barcellona P.G..***

La suddetta specificazione è utile, poi, ad evidenziare l'erroneità dell'ulteriore affermazione del GUL secondo cui *la ricorrente non avrebbe dimostrato la necessità che tali cure dovessero essere eseguite necessariamente presso un determinato istituto specializzato, cure che, altrimenti, non potrebbero essere effettuate a causa della lontananza dalla sede di servizio.*

Al riguardo giova in primo luogo osservare che il CCNL richiamato, avente valore normativo, non contiene alcun riferimento alla necessità di cura in un determinato istituto specializzato. Anche l'O.M. n. 221/17 richiamata dal GUL (rubricata “documentazione delle domande”) precisa in merito alle certificazioni mediche da allegare alle domande di mobilità al fine del riconoscimento di un diritto di precedenza, al comma 3, lettera e) punto 3 che “*per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.*”. Non è normativamente previsto, pertanto, (come invece preteso dal Ministero) che la documentazione probatoria richiesta ai docenti specifici *che la struttura presso cui si è in cura sia l'unica a poter garantire il trattamento sanitario.* Diversamente opinando dovrebbe ammettersi l'esistenza di patologie che possano essere curate “solo” in determinati Istituti del territorio nazionale (il che contrasta con l'essenza stessa del sistema sanitario nazionale preordinato a garantire su tutto il territorio nazionale lo stesso livello di tutela della salute del cittadino) rendendo così priva di valore pratico la norma in questione.



È evidente, quindi, che ciò che rileva ai fini dell'applicazione della citata norma è l'ubicazione della struttura ospedaliera ove vengono eseguite le cure nel comune di residenza dell'interessata, non anche che quella struttura sia l'unica sul territorio nazionale a poter fornire le cure.

Risulta pertanto del tutto erroneo l'assunto del GUL per cui *non risulterebbe attestato che l'effettuazione della terapia debba avvenire intra moenia ospedaliera ed in particolare presso il presidio ospedaliero di Barcellona P.G., quale centro specializzato, così da potere riconoscere il beneficio invocato non essendo ipotizzabile che alcuna struttura ospedaliera possa certificare l'esclusività, sul territorio nazionale, della possibilità di cura di una patologia peraltro, ai fini della presente disposizione, di personale non necessariamente disabile.*

È evidente, d'altronde, che qualsiasi disposizione regolamentare, che dovesse prevedere modalità di trasmissione e/o attestazione della documentazione idonea a comprovare il diritto di precedenza di cui all'art.13, co. 1, sub III - 2), del CCNI 11-04-2017 in maniera difforme e/o comunque contraria a quanto prescritto dalla L. n.445/2000, andrebbe disapplicata.

Avendo dunque provato la ricorrente (oggi appellante) sia la gravità della patologia, sia la necessità di cure effettuate in via continuativa presso il P.O di Barcellona P.G., le andrà conseguenzialmente riconosciuta la precedenza prevista dal contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto l'11-04-2017, il cui riconoscimento avrebbe pertanto consentito alla stessa di ottenere la sede indicata al n.5 delle proprie preferenze - IIS BORGHESE - FARANDA di PATTI, illegittimamente assegnata invece alla docente Allegra Alessia.

Riassumendo, in conformità alle disposizioni di rito, si specifica:

- Ai sensi dell'art.342, comma 1, n.1 prima parte, c.p.c., si censura, la parte della sentenza in cui il Giudice ritiene che *"la documentazione probatoria versata in atti non appare idonea rispetto al tenore letterale della normativa citata (art. 4 dell'O.M. n. 221/2017)"* e che *"nella certificazione medica prodotta ... non si rile-*



va né la connotazione di grave patologia né la necessità di sottoporsi a cure all'interno di strutture ospedaliere, atteso che la terapia prescritta consiste nella mera assunzione di farmaci" e che "non si evince, in ogni caso, la necessità di cure da effettuarsi necessariamente presso una specifica struttura, tanto da obbligare la paziente a risiedere nella stessa sede in cui è ubicato il presidio medico dove dovrebbero essere eseguite le cure" e quindi che "Nella specie, non risultano allegati e provati né i motivi che impongono la necessità per la docente di sottoporsi a cure continuative; né la eventuale necessità di eseguire tali cure in un determinato istituto specializzato. Risulta, infatti, solo che la ricorrente necessita di frequenti controlli clinici e che la terapia per la patologia di cui è affetta consiste nell'assunzione di farmaci, ma non che la stessa debba essere effettuata presso la struttura ospedaliera di Barcellona P.G." e "PQM ... rigetta il ricorso".

- Ai sensi dell'art.342, comma 1, n.1, seconda parte, c.p.c. si chiede pertanto che la sentenza impugnata sia modificata nel senso che, diversamente da come statuito, la Corte dichiari che la documentazione acquisita agli atti del giudizio di primo grado è idonea a comprovare, in capo alla ricorrente, il diritto di precedenza di cui all'art.13, co. 1 sub III - 2), del CCNI 11-04-2017 e la sussistenza del bisogno per grave patologia di particolari cure a carattere continuativo da eseguirsi presso l'UOC di Neurologia dell'Ospedale di Barcellona P.G. e conseguenzialmente il diritto della Sig.ra Curcuruto al trasferimento su scuola (presso l'IIS BORGHESE - FARANDA di PATTI) o in subordine su Ambito così come richiesto con la domanda di trasferimento e/o, comunque, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del diritto di precedenza spettante "ex lege".

- La circostanza da cui deriva la violazione che sostiene il motivo d'appello, ex art.342, comma 1, n.2, prima parte, c.p.c., è rinvenibile nella certificazione prodotta rilasciata dall'Azienda Sanitaria Provinciale Messina "presidio ospedaliero Cutroni Zodda" Neurologia di Barcellona P.G., attestante la necessità di cure a carattere continuativo attesa la patologia da cui risulta afflitta (patologia inclusa ai



sensi dell'art.5, comma 1, lettera a), D.Lgs. del Ministero della Sa. del 29 aprile 1998 n.124, nell'elenco delle malattie considerate croniche ed invalidanti, come grave patologia) e la prestazione di dette cure presso la predetta struttura.

- La circostanza sopra citata risulta rilevante, ai fini della decisione impugnata, per quanto previsto dall'art.342, comma 1, n.2, seconda parte, c.p.c., in quanto una corretta valutazione della documentazione prodotta avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della sussistenza in capo alla ricorrente del bisogno per grave patologia di particolari cure a carattere continuativo e conseguenzialmente del diritto di precedenza di cui all'art.13, co. 1, sub III - 2), del CCNI 11-04-2017.

* * * *

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 91 C.P.C.

Sulle spese di giustizia.

A seguito dell'accoglimento dell'appello si chiede la riforma, anche, della parte della sentenza con cui il Tribunale di Patti ha statuito: "condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero convenuto, delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 3.513,00, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre iva e cpa come per legge".

L'annullamento della sentenza di primo grado postula la revoca della statuizione sulle spese di giustizia, che devono essere liquidate - sia per il primo grado che per il presente grado di appello - a favore dell' odierna appellante. Per quanto esposto, infatti, illegittima risulta la parte della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha condannato la prof.ssa Curcuruto al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di giudizio, sicché anche il relativo capo della sentenza dovrà essere annullato e le spese di entrambi i gradi di giudizio dovranno essere integralmente poste a carico dell'odierna appellata. La chiesta riforma della sentenza di primo grado non potrà che comportare la condanna del Ministero alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in applicazione dell'art.91 c.p.c..

* * * *

III. VIOLAZIONE DM 55/2014 RECANTE: "DETERMINAZIONE DEI PARAME-



TRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE” AI SENSI DELL’ART.13, COMMA 6, L. 31 DICEMBRE 2012, N.247 TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.152 BIS DISP. ATT. C.P.C., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPR 633/1973.

Solo per la mera e non temuta ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi di gravame che precedono - e senza regresso dagli stessi -, si rileva ulteriormente che nel regolamentare le spese di lite il GUL ha ritenuto di liquidare la somma di €3.513,00, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre iva e cpa come per legge sulla scorta dei *parametri minimi, tenuto conto della assenza di attività istruttoria e del valore indeterminabile della causa, complessità bassa.*

La statuizione è erronea sotto diversi profili.

A) Il GUL ha riconosciuto all’Amministrazione, oltre ai compensi relativi alla fase di studio della controversia (€1.545,00) ed alla fase introduttiva del giudizio (€573,00) anche i compensi previsti per la fase decisionale (€1.395,00) nonostante il funzionario delegato dall’Amministrazione non avesse presenziato all’udienza di discussione e non avesse prodotto memoria conclusiva. Il mancato svolgimento dell’attività riconducibile alla “fase decisionale” di cui al DM 55/2014 comporta l’illegittimità del riconoscimento dei compensi previsti per detta fase.

B) L’art.152 bis, disp. att., c.p.c. dispone che *“Nelle liquidazioni delle spese di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell’articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto”.*

Nella liquidazione dei compensi in favore dell’Amministrazione il Giudice di prime



cure non ha disposto la riduzione del 20% contravvenendo così al dettato della richiamata disposizione.

C) Il GUL ha riconosciuto all'Amministrazione somme per IVA e CPA ovviamente non dovute, essendosi l'Amministrazione difesa in giudizio a mezzo funzionario non esercente la professione di avvocato e non soggetto al pagamento dell'IVA. Il capo relativo alla liquidazione delle spese del grado è pertanto erroneo anche sotto i sopradetti ulteriori profili, indi andrà comunque riformato - subordinatamente all'accoglimento dei primi due motivi di cui a quest'atto e senza regresso dagli stessi - con riduzione dell'importo liquidato nella misura conforme a legge sopra evidenziata.

* * * *

IV. Con il presente atto si ripropongono espressamente tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa del giudizio di primo grado, che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti.

P.Q.M.

Tutto ciò premesso la Prof.ssa Mariangela Curcuruto, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia e si compiaccia di pronunciare l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Ammettere nel rito ed accogliere nel merito il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e la discussione della causa:

- annullare la sentenza appellata e/o in totale riforma della stessa, previa disapplicazione di qualsiasi disposizione regolamentare che dovesse prevedere modalità di trasmissione e/o attestazione della documentazione idonea a comprovare il diritto di precedenza di cui all'art.13, co. 1, sub III - 2), del CCNI 11-04-2017 in maniera difforme e/o comunque contraria a quanto prescritto dalla L. n.445/2000, **ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra Curcuruto alla prece-**



denza prevista dall'art.13, co. 1, sub III - 2), del CCNI 11-04-2017 e di conseguenza ritenere e dichiarare il diritto al trasferimento su scuola (presso l'IIS BORGHESE - FARANDA di PATTI) o in subordine su Ambito così come richiesto con la domanda di trasferimento e/o, comunque nell'ordine indicato nella domanda di mobilità in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna, nel rispetto del diritto di precedenza spettante "ex lege" ordinando all'USP di Messina e/o all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o al MIUR, per quanto di competenza, di provvedere all'assegnazione della sede definitiva spettante di diritto.

- Con vittoria di spese, compensi ed accessori di Legge dei due gradi di giudizio.
- In subordine - senza regresso dalle domande principali - pronunciare la riduzione dell'importo liquidato in prime cure per spese e compensi di lite nella misura conforme a legge per come evidenziata in narrativa di quest'atto.

* * * *

In via preliminare si chiede di essere autorizzati a notificare ai controinteressati, ex art.151 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art.150 c.p.c.), mediante pubblicazione di ricorso, procura alle liti e decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Si deposita, unitamente al presente ricorso:

- Procura
- Copia conforme (Duplicato informatico) sentenza appellata n.1301/2018 emessa dal Tribunale di Patti sez. Lavoro in data 26.9.2018 (nome file 20440107s.pdf)
- Attestazione conformità sentenza appellata (nome file: attestazione conformità sentenza.pdf)
- Fascicolo di parte primo grado, con relativa attestazione di conformità, contenente:

Ricorso



Procura

- 1) Copia contratto di assunzione a tempo indeterminato dal 28.11.2015 stipulato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Messina per la CLASSE DI CONCORSO A012 / TIPOLOGIA DI POSTO - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- 2) Provvedimento di assegnazione all'ambito Calabria 0010;
- 3) provvedimento di assegnazione provvisoria fino al 31.8.2017 presso l' IIS BORGHESE - FARANDA di PATTI;
- 4) copia domanda trasferimento interprovinciale dalla scuola di incarico (Istituto Zanotti Bianco di Marina di Gioiosa - Ambito di titolarità CALABRIA ambito 0010);
- 5) certificazione medica allegata alla domanda.
- 6) report del 23 6 17 con cui il Ministero indicava quanto sarebbe stato preso in considerazione nella valutazione della domanda di trasferimento;
- 7) nota trasmessa a mezzo pec il 23/06/2017 (ricevuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale il 26.6.17);
- 8) nota del 30/06/2017 (ricevuta dall'Amministrazione il 3.7.2017);
- 9) nota del 5.7.2017, inviata alla dott.ssa Giovanna Caminiti, funzionaria responsabile del procedimento;
- 10) messaggio del 20 luglio 2017 con cui l'Ufficio comunicava che, per l'a.s 2017/18, purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto;
- 11) bollettino - elenco dei trasferimenti disposti per la Provincia di Messina per la SCUOLA SECONDARIA di II GRADO
- 12) CCNI Mobilità 2017 – 2018
- 13) Prescrizione Terapeutica
- 14) Domanda Assegnazione provvisoria anno scolastico 2017 - 2018

Nota deposito notifica per pubblici proclami ex art. 151 cpc

Note autorizzate depositate 12.9.18

Documentazione autorizzata depositata 12.9.18



Attestazione conformità fascicolo primo grado

Il sottoscritto procuratore e difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti della legge 30 maggio 2002 n.115 e successive modifiche ed integrazioni, che la presente controversia verte in materia di lavoro alle dipendenze della P.A., che il valore della causa è indeterminabile, sicché il contributo unificato dovuto ammonta ad €.388,50# ed in pari misura viene versato con il presente ricorso.

Barcellona P.G., lì 19-12-2018

Avv. Alberto Barbera

